



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007470 - 20/06/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: adv

Roma, 20 GIU. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Livorno
Via Strozzi, 1
57123 Livorno (LI)

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 126/2016_Incompatibilità socio accomandatario di società avente ad oggetto la gestione di quote di s.r.l.

Si fa seguito al quesito pervenuto in data 19 aprile u.s., con cui codesto Ordine ci chiede di sapere se può escludersi l'incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 139/2005 qualora il professionista rivesta la carica di accomandatario di società avente ad oggetto esclusivo la gestione di quote di una s.r.l. (c.d. "holding pura").

In merito a tale richiesta, si premette quanto segue.

L'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

La norma stabilisce, al comma 1, una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui.

Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa. In particolare, laddove questa sia svolta in forma societaria, considerato che per gestione dell'impresa deve intendersi la sua amministrazione, l'incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che in concreto amministrano la società non rilevando, in tal senso, la semplice posizione di socio, qualora questa non implichi anche un coinvolgimento dello stesso nell'amministrazione.

Ne consegue che, nella società in accomandita (semplice e per azioni), essendo la gestione dell'impresa rimessa esclusivamente al socio accomandatario (art. 2318 e art. 2455, 2° comma, cod.civ.), in considerazione del suo concreto coinvolgimento nella gestione sociale, l'assunzione della relativa qualifica costituisce, in via di principio, causa di incompatibilità ai fini dell'esercizio della professione. Ciò

è confermato anche nelle Note interpretative¹ sulla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005.

Il caso di specie, tuttavia, va inquadrato alla luce dell'oggetto sociale della società amministrata che, stando alle informazioni contenute nel quesito, è una holding pura in quanto svolge esclusivamente l'attività di gestione delle quote di una società a responsabilità limitata.

Sul punto, l'art. 4, co. 2, lett. c), del d.lgs. 139/2005 esclude l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'attività d'impresa qualora quest'ultima, svolta per conto proprio, sia finalizzata "alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico". Analogamente, nel par. 4.1. delle citate Note interpretative si afferma che l'incompatibilità deve ritenersi esclusa qualora l'attività d'impresa sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare; in dettaglio, ove si tratti di gestione immobiliare, le Note precisano che dovrà trattarsi di attività di pura gestione mentre, ove si tratti di gestione patrimoniale mobiliare, possono configurarsi sia le ipotesi di gestione "statica" (stabile investimento in titoli) che "dinamica". In ogni caso la circostanza descritta appare dirimente ai fini della corretta soluzione al problema, in quanto vale ad escludere l'esercizio di attività di impresa che comporterebbe il ricorrere dell'ipotesi di incompatibilità di cui si va discorrendo.

In questo caso, infatti, è l'oggetto dell'attività svolta (e non la verifica sulla prevalenza dell'interesse economico del socio-amministratore, ovvero la circostanza che l'amministratore agisca in base a specifico mandato professionale) ad escludere l'insorgere di una ipotesi di incompatibilità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", emanate dal Consiglio Nazionale nell'ottobre 2010 e aggiornate nel marzo 2012 (informative CNDCEC n. 59/2010 e 26/2012) e, in particolare, il caso 7.